


STATUTO
FONDIMPRESA VALLE D'AOSTA

Art. 1 - Costituzione

1. L'Associazione Fondimpresa Valle d'Aosta, articolazione territoriale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta di Fondimpresa "Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua", costituita ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge 388/2000 e successive modificazioni e dell'Accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria, CGIL-CISL-UIL in data 18 gennaio 2002, così come modificato dall'accordo 7 aprile 2006, nonché dall'accordo sindacale regionale sottoscritto tra Confindustria Valle d'Aosta, CGIL, CISL e UIL in data 3 agosto 2006 e dal SAVT in data 23 ottobre 2006, ha sede in Aosta, Avenue du Conseil des Commis 24, presso Confindustria Valle d'Aosta.
2. Fondimpresa Valle d'Aosta è istituita come Associazione non riconosciuta (di seguito denominata Associazione), ai sensi del CAPO II del TITOLO II del LIBRO I del Codice Civile.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed opera, in collaborazione con Fondimpresa, a favore delle imprese associate a Confindustria Valle d'Aosta, a qualunque settore economico appartengano, e di tutte le aziende operanti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta che scelgano liberamente di versare all'Associazione Fondimpresa - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, di seguito denominato Fondimpresa - il contributo dello 0,30% istituito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n° 845, e successive modificazioni.
2. L'Associazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n° 388 e successive modificazione:
 - cura, in materia di formazione continua, i rapporti di collaborazione e coordinamento con le amministrazioni pubbliche, anche al fine di mantenere il raccordo con la programmazione regionale in materia di formazione;
 - assicura, con adeguata capacità tecnica e sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa:
 - a) la promozione dei piani formativi aziendali, anche individuali, territoriali, settoriali, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di



lavoro, concordati tra le parti sociali, in coerenza con la programmazione regionale e, al di fuori dei finanziamenti di cui all'art. 118, comma 1, legge 388/2000 e ogni altra attività necessaria allo sviluppo e alla crescita delle risorse umane, in coerenza con le esigenze delle imprese operanti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e conformandosi alle disposizioni di Fondimpresa. L'Associazione, per le attività non comprese nei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n° 388, si avvale di risorse finanziarie aggiuntive;

- b) la verifica dei requisiti di conformità dei piani formativi, provvedendo a dare immediata informazione delle attività formative non conformi a quanto previsto dalla legge a Fondimpresa, che valuterà i provvedimenti da assumere;
- c) il monitoraggio delle attività formative attraverso la raccolta di informazioni, su base informatica e in raccordo con Fondimpresa.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Associati

1. Sono soci le rappresentanze del Sistema Confindustria, della CGIL, della CISL, del SAVT e della UIL presenti sul territorio regionale, firmatari dell'Accordo Sindacale istitutivo dell'Associazione stessa.
2. L'adesione di altri soci è deliberata dall'Assemblea all'unanimità.

Art. 5 - Cessazione dell'associazione

1. Fondimpresa Valle d'Aosta cessa con:
 - lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa di Fondimpresa;
 - la cessazione per qualsiasi causa degli associati;
 - il venire meno degli scopi statutari dell'associazione.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di nove/decimi degli associati.

Art. 6 - Entrate

1. L'Associazione, per conseguire i propri scopi definiti nell'art. 2 si avvale:
 - delle risorse corrisposte da Fondimpresa;
 - di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
 - di proventi derivanti da altre iniziative sociali, in quanto compatibili con le finalità della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni.

Art. 7 – Organizzazione e funzionamento

1. Fondimpresa Valle d'Aosta provvede a disciplinare con un apposito regolamento l'organizzazione, il funzionamento ed ogni aspetto operativo necessario a perseguire gli scopi elencati all'art. 2.
2. Il regolamento è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei nove/decimi degli associati.
3. L'Associazione deve trasmettere periodicamente, al massimo semestralmente, a Fondimpresa un rapporto circa le attività svolte, nonché ogni informazione relativa al funzionamento richiesta da Fondimpresa.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 1. l'Assemblea;
 2. il Presidente e il Vice Presidente;
 3. il Consiglio d'Amministrazione.
 4. l'Organo di controllo monocratico – Sindaco unico
2. La composizione degli Organi collegiali è paritetica tra Confindustria Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali regionali CGIL, CISL, SAVT e UIL.
3. In caso di ingresso di nuovi associati viene garantita in ogni caso la pariteticità tra la componente datoriale e quella sindacale in tutti gli organi collegiali.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea degli Associati è composta da otto rappresentanti designati pariteticamente dalle organizzazioni datoriali e da quelle sindacali.
2. I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni a far data dalla prima riunione, scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio, e possono essere rinominati. È consentito alle stesse parti di provvedere alla sostituzione dei propri




- membri anche prima della scadenza del triennio, con comunicazione scritta. Il nuovo membro avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.
3. L'Assemblea nomina al proprio interno, il Presidente dell'Associazione, su designazione di Confindustria e il Vice Presidente su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
 4. Il Presidente è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 5. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
 - a) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - b) la nomina del Sindaco unico
 - c) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - d) le modificazioni dello Statuto e del relativo regolamento;
 - e) la deliberazione dell'adesione di altri associati.
 6. L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due/terzi dei membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Sindaco unico.
 7. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da spedire con raccomandata A.R. o mediante convocazione telegrafica, fax o altra comunicazione che comprovi il ricevimento dell'avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea è convocata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
 8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente.
 9. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno i due/terzi dei suoi componenti. Per l'adesione dei nuovi soci è necessaria l'unanimità di tutti gli associati.
 10. Ogni membro dell'Assemblea può farsi rappresentare da altro membro.
 11. L'Assemblea nomina un segretario, anche esterno rispetto ai componenti il medesimo organo.
 12. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione.
 13. L'Assemblea delibera con maggioranza qualificata in misura di nove/decimi dei presenti.

Art. 10 - Presidente e Vice Presidente

1. Spetta al Presidente dell'Associazione:
 1. rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio;
 2. promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 3. presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 4. sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
 5. dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
 6. svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
 7. proporre al Consiglio di Amministrazione le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;
 8. sovrintendere all'attività svolta dall'Associazione.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica tre anni, scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio, mantenendo comunque, nelle more del rinnovo delle cariche, i poteri loro spettanti e sono rieleggibili.
4. Qualora nel corso dello stesso triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, il loro sostituto, appositamente nominato, dura in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto in maniera paritetica da otto membri, nominati pariteticamente dalle organizzazioni datoriali e da quelle sindacali.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio, e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'Associazione.
4. A tal fine il Consiglio di Amministrazione:
 1. definisce le linee strategiche di attività annuali dell'Associazione;
 2. definisce l'eventuale testo di regolamento interno e le successive modifiche;
 3. propone all'Assemblea eventuali modifiche dello statuto;



4. vigila sul funzionamento dei servizi e delle iniziative promosse dall'Associazione;
 5. provvede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
 6. riferisce all'Assemblea in merito alle proprie attività;
 7. svolge qualsiasi altra funzione ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi statutari la cui competenza non sia riservata per statuto all'Assemblea.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con le modalità e le maggioranze previste al comma 3 del successivo articolo 12.
6. Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, esso è sostituito dall'associato che lo ha designato, con un altro componente che rimane in carica fino alla scadenza del triennio.
7. L'associato che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di proporre la sostituzione dandone comunicazione scritta all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Funzionamento e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di norma presso la sede sociale, almeno quattro volte all'anno mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito, con raccomandata A/R, o con comunicazione telegrafica, fax o altra comunicazione che comprovi il ricevimento dell'avviso, spediti almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, tramite telegramma ovvero posta elettronica o fax, con attestazione di avvenuta ricezione, ai recapiti comunicati dai Consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando almeno un/terzo dei componenti dello stesso ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno i due/terzi dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno nove/decimi dei presenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'organismo, nominato di volta in volta, anche esterno rispetto ai componenti del medesimo organo.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale.

Art. 13 – Il Sindaco unico

1. Il Sindaco unico è nominato dall'Assemblea degli Associati.
2. Il Sindaco unico deve essere iscritto all'Albo dei revisori dei Conti.
3. Il Sindaco unico resta in carica tre anni, scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio, e può essere riconfermato. In caso di sostituzione nel corso del mandato, il nuovo Sindaco unico dura in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
3. Il Sindaco unico esercita la funzione di controllo di gestione e la funzione di revisione legale. Egli deve riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle sue funzioni.
4. Il Sindaco unico assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni di proprietà dell'associazione;
 - b) apporti finanziari di qualsiasi genere, nonché riserve ed accantonamenti speciali destinati dall'Assemblea a patrimonio.

Art. 15 - Bilancio

1. Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il 1° di gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'associazione e del bilancio preventivo.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo per lo svolgimento delle attività, predisposto secondo i criteri definiti da Fondimpresa dovrà essere approvato dall'Assemblea e presentato al Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa .
3. Il bilancio consuntivo recante le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività, il cui importo non potrà essere superiore a quanto indicato nel bilancio preventivo approvato, deve essere approvato e presentato a Fondimpresa entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

A handwritten signature in black ink is visible in the bottom right corner. To its right is a circular stamp, partially obscured, which appears to contain some text or a logo, though it is not clearly legible.

4. Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco unico.

5. Eventuali modifiche al bilancio preventivo approvato devono essere comunicate a Fondimpresa e da questa approvate prima dell'effettuazione delle maggiori spese.

Art. 16- Compensi e rimborsi spese

1. Ai componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione non verrà corrisposto alcun compenso per l'opera svolta in ragione dell'incarico.

2. L'Assemblea stabilisce eventuali rimborsi spese per gli organi di amministrazione.

3. Al Sindaco unico verrà corrisposto un compenso per l'opera svolta stabilito da Fondimpresa.

Art. 17 - Scioglimento e cessazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea dell'Associazione provvederà alla nomina di tre liquidatori, di cui uno designato dalle associazioni datoriali, uno dalle organizzazioni sindacali e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancato accordo sul terzo liquidatore esso sarà designato dal Presidente dell'Albo Nazionale dei Commissari Liquidatori.

2. L'Assemblea determinerà, all'atto della messa in liquidazione dell'Associazione, compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

3. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto alle forme di assistenza, beneficenza ed istruzione indicate dall'Assemblea. In caso di assenza di accordo la devoluzione sarà effettuata da Fondimpresa.

Art. 18 - Modifiche Statutarie

1. Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea dell'Associazione, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei nove/decimi degli associati.

Le modifiche saranno sottoposte a Fondimpresa.

Art. 19 - Disposizioni transitorie

Il primo Presidente e Vice Presidente, il primo Consiglio d'Amministrazione e il primo Collegio dei sindaci, vengono nominati in sede di atto costitutivo.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.A handwritten signature in black ink, similar to the one above, positioned over a circular stamp. The stamp is faint and contains illegible text.

